



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

Settore FRONT – OFFICE
U.O.C. Territorio e sviluppo

REGOLAMENTO

PER IL CONTROLLO MANUTENZIONE E RIMOZIONE DELL'AMIANTO

- CONCESSIONE CONTRIBUTI -

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 19 DICEMBRE 2016

INDICE

Art. 1 – Finalità e Obiettivi	;
Art.2 – Definizione amianto/friabilità e pericolosità.....	;
Art.3 – Programma di controllo dei materiali di amianto	;
Art.4 – La tecnica di manutenzione (Incapsulamento) e rimozione	;
Art.5 - Procedura edilizia	;
Art.6 - Stanziamento entità contributo.- Determinazione del contributo;.....	;
Art. 7 - Soggetti beneficiari e Interventi ammissibili a contributo.....	;
Art. 8 - Modalità di accesso al contributo.....	;
Art. 9 - Obblighi del richiedente	;
Art. 10 - Presentazione delle domande e relativa documentazione.....	;
Art.11 - Domande inammissibili od incomplete	;
Art.12 - Esame delle domande ed ammissibilità a contributo.....	;
Art.13 - Assegnazione contributi	;
Art.14 - Erogazione del contributo	;
Art.15 – Ispezioni e controllo	;
Art.16 – Decadenza	;
Art.17 – Entrata in vigore	;

Art. 1 – Art. 1 – Finalità e Obiettivi -

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente, di garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento delle coperture contenenti amianto (eternit) dai fabbricati utilizzati come abitazioni box, autorimesse, locali accessori, tettoie, porticati, fabbricati per attività agricole, produttive, e dei manufatti realizzati con tale materiale (cisterne, canne fumarie, ect.).

Art.2 – Definizione amianto/friabilità e pericolosità -

L'amianto è un minerale naturale di natura fibrosa e struttura cristallina e la sua natura è alla base delle proprietà di rischio essendo causa di gravi patologie a carico permanente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. L'amianto è pericoloso quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi sollecitazione meccanica, da stress termico, dilavamento d'acqua piovana. I fattori che maggiormente influenzano la friabilità delle coperture e dei manufatti in amianto e quindi la diffusione di fibre è l'attacco degli agenti atmosferici e la vetustà delle coperture o del manufatto.

E' importante e fondamentale verificare lo stato di degrado delle coperture o dei manufatti in relazione al potenziale rilascio di fibre.

I principali indicatori utili a valutare lo stato di degrado sono:

- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'affioramento di fibre;
- la presenza di materiali friabili o polverulento;
- lo sviluppo dei muschi e/o licheni sulla superficie.

Dal momento che viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto è necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, è necessario verificare lo stato di conservazione attraverso una ditta specializzata.

Art.3 – Programma di controllo dei materiali di amianto -

La verifica dello stato di manutenzione è obbligo del proprietario (DM 06/09/1994 “ Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma3, e dell'art.12, della legge 27Marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”). Il proprietario dovrà rivolgersi a tecnico qualificato il quale dovrà effettuare valutazione dello stato di conservazione definendo un valore di indice specifico per il manufatto o copertura.

Per questo dovrà seguire quanto indicato dalla Regione Toscana che nella delibera di Giunta Regionale n.102 del 8 Aprile 1997 - “ Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivati dall'amianto”, ha previsto una propria modalità di valutazione di tale indice (Bollettino della Regione Toscana n. 22 del 04/06/1997).

L'Indice di valutazione deriva da un'approfondita analisi dell'amianto e da serie di considerazioni e valutazioni (stato di conservazione, presenza di crepe, tipo di amianto, friabilità, rilascio superficiale, accessibilità, strutture di sostegno, distanza dalle finestre,frequenza di accesso,vetustà). La somma ei valori assegnati ad ogni singola valutazione/considerazione fornisce l'indice di valutazione del materiale.

A seguito dell'entità dell'indice di valutazione si possono verificare tre situazioni:

- da un valore di 10 a 26 il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione. Sarà cura del proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza annuale;
- da un valore di 27 a 54 il manufatto necessita di manutenzione, si incapsula con prodotti resistenti all'acqua: in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza annuale.
- da un valore di 55 e oltre il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento.

Art.4 – La tecnica di manutenzione (Incapsulamento) e rimozione -

I cittadini del territorio che dovessero avere la necessità di opere di manutenzione, rimozione e smaltimento, rimuovere l'amianto presente nelle loro proprietà possono:

- **affidare l'attività ad una ditta autorizzata** iscritta ai sensi della delibera 30/03/2004 dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il titolare della ditta che effettua l'intervento dovrà seguire tutte le indicazioni di cui alla Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8 aprile 1997, n.102 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994.
Al termine dei lavori rilascia un attestato di conformità al proprietario circa la corretta e conforme esecuzione dei lavori con allegati gli attestati di conferimento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
- **Operare in proprio (solo nel caso di piccole quantità)** Il piano regionale della Toscana di cui alla Delibera C.R.T. n.102/97 ha previsto infatti che il proprietario possa rimuovere da solo i manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni (ad esempio: cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti per il deposito di acqua, piccole superfici (fine ad un massimo di mq.12,00) di coperture. In questo caso il lavoro di smaltimento il proprietario dovrà seguire tutte le indicazioni di cui al punto 9 della Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8 aprile 1997, n.102 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994".
Al termine della rimozione in proprio il proprietario deve richiedere l'intervento della ditta iscritta all'albo degli smaltitori per l'amianto per il ritiro del rifiuto ed il trasporto dello stesso in discarica. La ditta incaricata invia una notifica alla ASL di competenza in quanto comunque manipola l'amianto senza però eseguirne la rimozione.

Art.5 - Procedura edilizia -

In caso di rimozione dell'amianto di copertura ad un manufatto e la sua sostituzione con altro materiale deve essere presentata una pratica edilizia (SCIA o permesso di costruire) nei termini della Legge Regionale n.65/2014, nonché nei termini di cui al D.P.R. n. 380 de 2001.

Art.6 - Stanziamento entità contributo.- Determinazione del contributo

L'amministrazione iscrive annualmente in sede di formazione del bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi.

I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto sulla quantità del materiale rimosso e smaltito, secondo la disponibilità finanziaria stanziata in sede di bilancio.

Il contributo comunale non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, ferme restando le altre agevolazioni fiscali previste per legge.

Art. 7 - Soggetti beneficiari - Interventi ammissibili a contributo

Possono accedere al contributo soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari o titolari di diritti reali (Usufrutto ect.) o personali di godimento (locazione ect.) di immobili e fabbricati ivi compresi i relativi annessi ubicati nel territorio del Comune di Monsummano Terme.

Il contributo verrà erogato a coloro che intendono, effettuare rimozione e smaltimento di materiali di componenti edilizi, manufatti e strutture costituite da elementi contenenti amianto.(pannelli ed isolanti, tubazioni, serbatoi, canne fumarie, lastre piane o ondulate per la copertura di edifici, ect.).

Gli interventi di cui sopra devono essere conformi al D.M. 6 settembre 1994, alla deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n.102 del 8/04/1997 *"Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"*, ai provvedimenti ad essa collegati e comunque a tutte le disposizioni di legge in materia, anche in relazione agli obblighi in tema di trasporto mediante ditte abilitate e di smaltimento presso impianti autorizzati.

I soggetti possono accedere al contributo nei casi in cui la bonifica venga effettuata:

- dal privato, tramite l'autorimozione, nel rispetto delle procedure di cui all'art.4 del presente regolamento con intervento della ditta specializzata per le fasi trasporto e smaltimento del materiale rimosso;
- interamente da una ditta specializzata.

Una unità immobiliare o un fabbricato può essere oggetto esclusivamente di una singola domanda di contributo.

Qualora l'immobile o fabbricato oggetto di rimozione sia parte di un condominio dovrà essere presentata richiesta sottoscritta da tutti i condomini o da parte dell'Amministratore di condominio.

La richiesta di contributo potrà riguardare soltanto interventi eseguiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Resta a carico del richiedente l'obbligo di acquisizione presso gli uffici competenti dei titoli abilitativi, edilizie ed urbanistici, eventualmente necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 8 - Modalità di accesso al contributo –

Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente art. 6 l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico.

Nel bando saranno specificati i termini e le modalità di presentazione delle relative domande e dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite i canali di informazione di più facile accesso e diffusione per la cittadinanza.

Art. 9 - Obblighi del richiedente -

Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento dovrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione al contributo ed inserimento in graduatoria.

Le operazioni di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto, comportano la produzione di rifiuti speciali pericolosi, dovranno essere eseguite nel rispetto delle normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le procedure indicate all'art.4 del presente regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza per i lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il richiedente dovrà far predisporre, prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto, un piano di lavoro che preveda le misure necessarie per garantire sicurezza e salute dei lavoratori nonché protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Ufficio ASL) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti della normativa vigente in materia.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi interessati dalla richiesta di contributo, entro 6 mesi dal rilascio dei provvedimenti o dalla presentazione degli altri titoli abilitativi. A tale riguardo dovrà inviare comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dell'intervento di rimozione e smaltimento dei materiali di amianto, allegando attestazione del direttore dei lavori (*qualora previsto*), o *del titolare della ditta che ha eseguito l'intervento*, sulle conformità delle opere oggetto di contributo ai provvedimenti edilizi ed alle specifiche normative e prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro un mese dalla loro ultimazione.

Art.10 - Presentazione delle domande e relativa documentazione -

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Monsummano Terme entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- planimetria areofotogrammetrica e catastale individuante l'ubicazione dell'immobile su cui si interviene;
- descrizione del tipo di intervento di rimozione e smaltimento e del tipo di materiale contenente amianto, dimensioni, quantità e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare;
- dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto dell'intervento alle normative urbanistiche-edilizie vigenti;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
- preventivo di spesa della bonifica relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenente amianto oggetto del presente regolamento;
- dichiarazione attestante la proprietà /comproprietà dell'edificio. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'amministratore condominiale, da uno dei condomini delegato o da legale rappresentante della proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante la qualifica;
- dichiarazione del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra natura per lo stesso intervento e contestuale

- assunzioni di obbligo di non presentare altre istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi per quanto in argomento;
- dichiarazione del richiedente attestante, ai fini della rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, dell'obbligo del rispetto di tutte le procedure previste per tale scopo dalla normativa vigente;
 - ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria per gli scopi del presente regolamento e definita in sede di bando di cui all'art. 8;
 - Dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle imposte comunali e dei tributi comunali.

Art.11– Domande inammissibili od incomplete -

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti documenti:

- firma originale dell'istanza;
- documento di identità non valido;
- indicazioni delle generalità del richiedente;
- indicazione puntuale dell'immobile interessato dalle opere;
- dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico-edilizie vigenti;
- dichiarazione di assenza di altri contributi o agevolazioni e rinuncia alla presentazione di ulteriori istanze di contributo.

Fatto salvo quanto specificato nel comma 1, qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto in sede di bando di cui all'art.8 del presente regolamento, il richiedente dovrà presentare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione dell'ufficio competente pena l'ammissibilità della domanda.

Art.12 – Esame delle domande ed ammissibilità a contributo -

Le domande pervenute entro il termine stabilito dal bando saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel bando.

L'esito dell'istruttoria formerà una graduatoria degli ammessi agli incentivi che sarà predisposta con riferimento ai seguenti criteri:

- Il tempo di esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento dei materiali contenenti amianto;
- Indice di valutazione del materiale da rimuovere e smaltire;
- La destinazione d'uso dei fabbricati ed edifici intendendo dare priorità agli interventi su fabbricati di civile abitazione;
- localizzazione del fabbricato se confinante con punti sensibili (scuole, parco giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori), altre abitazioni o isolato in aperta campagna;
- l'ordine cronologico assumerà rilievo in caso di istanze aventi la stessa posizione in graduatoria, ed in questo caso titolo di preferenza la completezza, la puntualità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

La graduatoria e la disponibilità finanziaria stanziata in sede di bilancio preventivo costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'erogazione del contributo.

Art.13 – Assegnazione contributi -

Sulla base dell'attività istruttoria dell'ufficio competente sarà formato l'elenco delle istanze ammesse a contributo comprensivo anche dell'importo di contributo assegnato. Tale elenco sarà

oggetto di approvazione con atto del dirigente competente che effettuerà l'assegnazione dei contributi economici fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria e nel rispetto della graduatoria.

L'esito della richiesta di contributo (sia in casi di riconoscimento di contributo, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di accoglimento verrà comunicato l'ammissione al contributo e l'importo assegnato.

Art.14 – Erogazione del contributo -

L'erogazione del contributo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:

- le spese sostenute effettivamente e debitamente dimostrata (copia della fattura relativa all'intervento effettuato);
- l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (dichiarazione congiunta da parte del richiedente e della ditta specializzata);
- la conformità, fatto salvi i casi di attività libera, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi (dichiarazione del tecnico che l'intervento è stato realizzato in conformità del titolo abilitativo e nel rispetto delle normative vigenti in materia edilizio - urbanistico).

La documentazione di cui al precedente dovrà essere inoltrata nei termini previsti dal bando di cui all'art. 8. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.

Eventuali sopraggiunti variazione in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del contributo economico riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'apporto massimo di cui al punto precedente art. 6.

Art.15 – Ispezioni e controllo -

L'ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso immobili e relative pertinenze dei richiedenti il contributo economico al fine di effettuare tutte le verifiche di ufficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art.16 – Decadenza -

Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicata comporterà la decadenza dell'assegnazione del contributo:

- fatti salvi i casi di attività libera che non incidano sugli aspetti paesaggistici, mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire) o degli altri titoli abilitativi edilizi (SCIA ... altro) che riguardino gli interventi di rimozione dei materiali edilizi contenenti amianto;
- accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, delle modalità di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
- mancato rispetto delle procedure di rimozione e smaltimento previste Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8 aprile 1997, n.102 *“Piano di protezione dell'ambiente, di*

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994”;

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.n.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 13 comma 1 nei tempi previsti dal bando. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
- ogni altra fattispecie in contrasto con il presente regolamento o con il bando di cui all'art .8.

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Dirigente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto interessato.

Art.17 – Entrata in vigore -

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di consiliare d'approvazione.